

COLASIO, STRADIOTTO, MARTELLA e FISTAROL. — *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.* — Per sapere — premesso che:

l'articolo 1 comma 2 del decreto legislativo n. 59 del 19 febbraio 2004 che recita «È assicurata la generalizzazione dell'offerta formativa e la possibilità di frequenza della scuola dell'infanzia. A tali fini si provvede attraverso ulteriori decreti legislativi di cui all'articolo 1 della legge 28 marzo 2003, n. 53, nel rispetto delle modalità di copertura finanziaria definite dall'articolo 7, comma 8, della predetta legge (53/2003);

preso atto delle numerose richieste delle famiglie tendenti ad inserire i propri figli nelle scuole dell'infanzia statali che, stante l'attuale dotazione organica, non potranno trovare accoglimento;

considerato il depauperamento del trasferimento di fondi agli enti locali dallo Stato che vedrà i comuni costretti a ridurre in modo significativo i servizi all'utenza scolastica;

ponderato che nella sola Provincia di Venezia sono stati richiesti n. 20 posti pari a 10 sezioni e che nell'intera regione Veneto sono stati richiesti n. 72 posti organico pari a 36 sezioni nella scuola dell'infanzia;

attestato che alla data odierna il MIUR non ha fornito alcun significativo segnale che possa indurre a pensare ad una positiva soluzione del problema —:

quali iniziative il ministro interrogato intenda adottare per dare concreta risposta alle pressanti richieste di famiglie, scuole ed enti locali e se corrisponda al vero che il Ministero abbia bloccato la concessione delle nuove sezioni per la scuola dell'infanzia, legando la definizione degli organici alla trattativa in atto sull'articolo 43 del contratto collettivo dei lavoratori del comparto scuola. (4-11113)

* * *

LAVORO E POLITICHE SOCIALI

Interrogazione a risposta in Commissione:

BENVENUTO, LETTIERI e PISTONE. — *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.* — Per sapere — premesso che:

l'articolo 13 della legge 27 marzo 1992, n. 257, come integrato dal decreto-legge 5 giugno 1993, n. 169, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1993, n. 271, dispone una serie di misure di sostegno salariale e previdenziale in favore dei lavoratori delle imprese che utilizzano o estraggono amianto;

in particolare, il comma 8 prevede incrementi pensionistici per i lavoratori che sono stati esposti all'amianto per un periodo superiore a dieci anni;

quest'ultima norma è stata dichiarata costituzionale da varie pronunce della Corte Costituzionale intervenute fra il 2000 e il 2002. In specie, la sentenza li aprile 2002 n. 127 ha fornito l'interpretazione secondo la quale è consentito di «ricomprendere nel previsto beneficio previdenziale anche i lavoratori delle Ferrovie dello Stato, beninteso, in presenza dei richiesti presupposti»;

recenti studi dell'Istituto superiore di sanità stabiliscono in proposito che il rischio-amianto «esiste evidentemente anche per il personale delle linee aeree» e definiscono come «ragionevole» la «richiesta dei benefici previdenziali attribuiti agli esposti ad amianto anche al personale delle linee aeree potenzialmente esposto (benefici recentemente estesi anche al personale delle Ferrovie)»;

anche l'Unione europea, nel processo di modifica della direttiva n. 83/477/CEE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con un'esposizione all'amianto durante il lavoro, sta considerando che deve fra l'altro venire incluso il settore aereo;

l'applicazione delle predette misure ai lavoratori del trasporto aereo, oltre ad esser giusta ed equa per tutti i motivi che

precedono, faciliterebbe con effetto immediato il complesso processo di ristrutturazione in corso dell'Alitalia —:

se intenda adottare sollecitamente iniziative normative volte ad includere i lavoratori del trasporto aereo, tra cui figurano quelli Alitalia, nel campo di applicazione dell'articolo 13 della legge 27 marzo 1992, n. 257, di cui in premessa. (5-03514)

Interrogazioni a risposta scritta:

SGOBIO. — *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, al Ministro dell'economia e delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

il frontalierato ha assunto sempre più le caratteristiche di un fenomeno strutturale del mercato del lavoro nelle fasce territoriali di confine, per qualità e dimensioni;

il serbatoio principale è rappresentato dalla Svizzera, con 28.000 frontalieri circa in Canton Ticino dalle province di Como, Varese, Verbano, Cusio e Ossola, 2.500 nei Grigioni, soprattutto dalla provincia di Sondrio, in piccola parte da quella di Bolzano, 1.000 nel Vallese, e 5.000 circa che dall'Emilia-Romagna e dalle Marche si recano a lavorare nella Repubblica di San Marino, nonché i 3.500 da Ventimiglia verso la Francia e soprattutto il Principato di Monaco;

la condizione giuridica dei lavoratori frontalieri italiani nella Repubblica di San Marino è da tempo al centro di iniziative legislative in sede nazionale e europea;

la loro situazione è per molti versi paradossale: essi pagano le tasse imposte dallo Stato di San Marino, senza però godere degli stessi diritti dei cittadini sanmarinesi, ma da molti anni lo Stato italiano mira a sottoporre a doppia imposizione fiscale il reddito dei cittadini italiani lavoranti all'estero;

nei primi anni novanta il Ministero delle finanze aveva iniziato ad inviare richieste di rimborsi fiscali a numerosi

lavoratori italiani che lavoravano nello Stato di San Marino, iniziativa poi sospesa e la cui applicazione era stata rinviata alla stipula di un'apposita convenzione tra i due Paesi;

il 21 marzo 2003 è stato siglato un accordo bilaterale tra i due Paesi che introduce il principio secondo cui i frontalieri dovranno pagare le tasse anche in Italia, godendo però di un abbattimento del 65 per cento che verrà introdotto con una legge ordinaria;

per i lavoratori italiani che lavorano presso altri Stati, come la Svizzera o la Città del Vaticano, non è previsto il regime della doppia imposizione fiscale;

in particolare, per quanto riguarda lo Stato Vaticano, vi sono paesi analogie con la vicenda dei lavoratori sanmarinesi;

in entrambi i casi, infatti, si configura un rapporto tra un Paese Cee di grandi dimensioni, l'Italia, e un Paese extra Cee — lo Stato di Città del Vaticano o quello di San Marino — che costituiscono delle enclavi all'interno del territorio italiano;

l'articolo 17 del « Trattato fra la Santa Sede e l'Italia » sancisce l'esclusione della base imponibile dei redditi prodotti dai frontalieri italiani che si recano quotidianamente in Vaticano;

il 1° ottobre 2004 si è svolta a Roma, in piazza Montecitorio, una manifestazione dei lavoratori italiani occupati nella Repubblica di San Marino, che chiedono un trattamento fiscale più equo;

è opportuno, a parere dell'interrogante, così come sostenuto anche dalle organizzazioni sindacali di categoria, che la questione fiscale dei frontalieri sanmarinesi esca dall'ambito della legge finanziaria, per essere disciplinata da una legge ordinaria concordata che preveda abbattimenti fiscali superiori all'attuale area *no-tax* di 8 mila euro oppure abbattimenti del 65 per cento del reddito prodotto fino ad un massimo di 24 mila euro, come peraltro previsto dal memorandum di intesa fra Italia e San Marino —:

se non ritengano che ai lavoratori italiani a San Marino vadano garantiti gli stessi diritti di cui godono i lavoratori sanmarinesi e i lavoratori stranieri in Italia;

se non ritengano opportuno intervenire, ciascuno per gli ambiti di propria competenza, al fine di adottare iniziative normative volte a prevedere anche per i lavoratori frontalieri italiani a San Marino l'esclusione della base imponibile dei redditi prodotti in territorio straniero, così come accade per i lavoratori italiani che erogano le loro prestazioni nello Stato di Città del Vaticano. (4-11110)

ROSATO. — *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, al Ministro degli affari esteri.* — Per sapere — premesso che:

l'adozione internazionale di minori stranieri in Italia è disciplinata dalla « Convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale », firmata a L'Aja il 29 maggio 1993, ratificata dall'Italia con la legge 31 dicembre 1998, n. 476;

la legge in questione prevede la collaborazione e l'interazione delle attività tra diversi soggetti, identificati nei servizi socio-assistenziali degli enti locali, il tribunale per i minorenni, la Commissione per le adozioni internazionali e gli enti autorizzati, rivestendo ciascuno una precisa e determinata funzione, in un'ottica di perseguimento del rispetto della normativa e del raggiungimento del superiore interesse del minore;

in una lettera inviata a tutti i soggetti interessati, il Tutore dei minori del Friuli Venezia Giulia riferisce dell'esistenza di un accordo tra Italia e Ungheria, per cui un significativo numero di minori ungheresi potrebbero trascorrere un periodo di ferie in Italia, presso famiglie potenzialmente adottive, selezionate dagli enti autorizzati su esplicita richiesta della Commissione per le adozioni internazionali, al fine di verificare se questo periodo possa sfociare in una definitiva adozione;

i minori coinvolti sarebbero ragazzi in età adolescenziale in prevalenza di etnia rom, al momento inseriti in famiglie ungheresi che per il loro mantenimento hanno percepito, fino ad ora, un contributo statale;

se corrispondente a realtà, una simile procedura rivestirebbe innanzitutto una violazione della legge di ratifica della convenzione, che, all'articolo 32, comma 2, stabilisce che la dichiarazione della Commissione per cui « l'adozione risponde al superiore interesse del minore e ne autorizza l'ingresso e la residenza permanente in Italia », non è ammessa quando non emerga la situazione di abbandono del minore;

si rivelerebbe, inoltre, una forzatura della procedura prevista dalla Convenzione, per il fatto che scavalca i servizi territoriali, i quali, come denuncia il Tutore dei minori, non sarebbero stati nemmeno informati della nuova disposizione, ignorando dunque soggetti fondamentali nella loro funzione di supporto alle famiglie, soprattutto in casi di minori in età adolescenziale di etnia rom, il cui inserimento in una famiglia e in un nuovo contesto sociale assolutamente diverso da quello di origine, è estremamente delicato e difficile, e costituisce, inoltre, uno strappo dal punto di vista giuridico, per l'esautorazione del magistrato nella sua funzione di controllo su operato di enti e famiglia;

va sottolineato, inoltre, come l'iter non prenda nella giusta considerazione l'opinione e le preferenze del minore, diversamente da quanto previsto nella Convenzione internazionale di New York del 1998 che, all'articolo 3, sancisce come criterio operativo fondamentale il superiore interesse di questo, concretizzandosi quindi in una procedura che porta ad una falsificazione delle attese del minore, costringe i potenziali genitori adottivi ad una situazione di incertezza poco favorevole alla costruzione di un rapporto con il minore, e lascia i genitori affidatari ungheresi in una condizione di totale incomprendimento;

risultano inoltre scavalcate le famiglie che, dopo aver rispettato l'iter classico fino a conseguire l'idoneità, si vedono proporre un'accoglienza temporanea, pur avendo già le carte in regola per l'adozione;

la procedura, che si rivela a giudizio dell'interrogante poco chiara e con grandi lacune dal punto di vista organizzativo, emergerebbe in un momento in cui, come hanno denunciato gli enti autorizzati, l'Ungheria ha bloccato le pratiche di adozione dei bambini più piccoli in stato di reale abbandono, privilegiando invece un canale che favorisce l'adozione di minori che rappresentano un onere monetario per lo Stato;

il settimanale *Vita* dà notizia della procedura in un articolo del 30 aprile 2004, riportando che la « Commissione per le Adozioni Internazionali ha tenuto a precisare che si tratta di un accordo ancora *in itinere* tra autorità centrali » e che il progetto « sarebbe comunque ancora in fase di discussione tra Italia e Ungheria », riferendo in calce anche le forti perplessità dell'associazione Genitori per i rischi di questa discutibile adozione in prova —:

se diano o meno conferma dell'esistenza di questa nuova procedura, se la ritengano legittima dal punto di vista della normativa vigente nonché rispettosa del minore in primo luogo, e quindi dei genitori adottivi;

se intendano intervenire per favorire lo sblocco delle adozioni di minori ungheresi abbandonati. (4-11115)

* * *

SALUTE

Interpellanza:

Il sottoscritto chiede di interpellare il Ministro della salute, per sapere — premesso che:

nel nostro Paese vi sarebbero oltre 150 malati di Sensibilità Chimica Multipla

(MCS), una malattia assai grave e, purtroppo, anche in aumento a causa dell'intolleranza dell'organismo umano ad agenti chimici ed ambientali;

la MCS è stata studiata negli USA e nel 1999 in sede internazionale ne sono stati definiti i criteri diagnostici;

in Germania la malattia è identificata dal codice sanitario dal 1998 e vi sono centri altamente specializzati per la cura della stessa, mentre in Italia non risulta esserci né una consolidata strategia terapeutica né un centro di specializzazione;

i malati di MCS, essendo pochi, non vengono « compresi » né curati adeguatamente;

sarebbe necessario, quindi, anzitutto inserire la MCS nell'elenco delle malattie croniche ed invalidanti ed avere almeno un centro pubblico, di riferimento regionale, per la diagnosi, non facile, ed il trattamento della malattia con un protocollo di ospedalizzazione, data la particolarità della stessa —:

se intenda adottare gli interventi di cui in premessa nonché tutte le iniziative utili ed opportune affinché siano offerte ai malati di MCS le migliori cure terapeutiche e la migliore assistenza.

(2-01320)

« Lettieri ».

Interrogazione a risposta scritta:

LETTIERI. — *Al Ministro della salute.*
— Per sapere — premesso che:

sembra che stia per essere registrato il RITALIN anche come farmaco per i bambini e i ragazzi tra i 6 e i 18 anni;

il metilfenidato sarebbe incluso nella Tabella I degli stupefacenti del prontuario del Ministero, e, quindi, potrebbe provocare anche allucinazioni, psicosi, morte;

in molti Paesi, quali il Giappone, il Canada, la Nuova Zelanda, eccetera, è proibito l'uso di psicofarmaci per i minori di 18 anni;